



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI - PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTO il D.P.R.S. n.5098 del 7.9.1966, pubblicato nella G.U.R.S. n. 51 del 22.10.1966, con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della L.n. 1497/1939, l'intero territorio comunale dell'isola di Lipari, comprendente anche le isole di Vulcano, Filicudi, Alicudi, Stromboli e Panarea.

VISTO il D.A. n. 5180 del 23.1.2001, pubblicato nella G.U.R.S. n. 11 del 16.3.2001, integrato con D.A. n. 10173 dell'8.11.2006, pubblicato nella G.U.R.S. n. 11 del 9.3.2007, con il quale è stato approvato il Piano Territoriale Paesaggistico dell'arcipelago delle isole Eolie.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui pervenuto il 13.6.2029, dalla signora XXXX elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso XXXX, avverso il provvedimento n.2872 del 9.5.2019, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha espresso parere contrario sul progetto di demolizione e ricostruzione di un rudere sito nel comune di XXXX in zona sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perchè è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Messina contenute nella nota n.4195 del 4.3.2020.

VISTA da ultimo la istanza datata 29 novembre 2022, con la quale la signora XXXX manifesta il proprio attuale interesse alla decisione del ricorso in argomento.

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A. 8 marzo 2005, n.101), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/1971, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

la ricorrente contesta in buona sostanza la legittimità dell'impugnato provvedimento della Soprintendenza di Messina, perché quell'ufficio non avrebbe motivato in modo sufficiente il proprio diniego alla esecuzione dei progettati lavori.

RITENUTO di non potere condividere la eccepita carenza di motivazione dell'atto impugnato per le considerazioni che seguono.

Va rilevato che i progettati interventi interessano l'ambito individuato dal citato P.T.P. nel paesaggio locale delle aree colturali produttive rientranti nel regime di tutela "TO1" di cui all'art.13 del suddetto piano, che tra le attività non compatibili comprende anche il divieto di *demolizione e ricostruzione dei ruderi esistenti*.

**REGIONE SICILIANA**

Pertanto, la Soprintendenza, preso atto che i lavori progettati erano in contrasto con le previsioni del piano territoriale paesistico, ha dovuto negarne la autorizzazione.

Nel caso di specie l'atto impugnato si configura come un atto vincolato, che non implica per la sua adozione una valutazione tecnica discrezionale, bensì il verificarsi di un dato oggettivo, e cioè l'accertamento da parte della Soprintendenza del contrasto o meno delle opere da realizzare con le previsioni del citato Piano Territoriale Paesistico.

Infatti lo strumento di pianificazione è espressione sia del potere discrezionale per l'aspetto tecnico, riguardante le scelte effettuate sulla base dei criteri tecnico-scientifici, sia per quello relativo alla ponderazione degli interessi in gioco. Pertanto l'amministrazione con la sua approvazione esaurisce il potere discrezionale, limitandosi, nell'attività successiva relativa ai singoli procedimenti di autorizzazione, a conformare i propri provvedimenti alla disciplina generale del piano, il che riduce "il potere di cui l'amministrazione dispone ad un contenuto di carattere vincolato che la riconducono alle scelte da essa stessa effettuate in sede di programmazione" (T.A.R. Sicilia - Palermo – 16 novembre 2006, n. 3043).

RITENUTO per la suesposta ragione di dovere respingere il ricorso gerarchico prodotto dalla signora XXXX, confermando il provvedimento n. 2872 del 9.5.2019 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, il ricorso gerarchico prodotto, qui pervenuto il 13.6.2029, dalla signora XXXX, elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio legale dell'Avvocato XXXX, avverso il provvedimento n.2872 del 9.5.2019 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina, è respinto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

Art. 2) In conseguenza del superiore rigetto, è confermato il provvedimento n. 2872 del 9.5.2019 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata alla ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 27-01-2023

Il Dirigente del Servizio
F.to dott.ssa Caterina Perino

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to dott. Calogero Franco Fazio